



# COMUNE DI ISOLA RIZZA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 00660940230  
Part. IVA 01688240232

COPIA

Registro Generale n. 7

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 7 DEL 18-03-2020

**Oggetto: PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE IN ATTUAZIONE DEI D.P.C.M. 08/03/2020, 09/03/2020 E 11/03/2020.**

### IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020: *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 (...) sono adottate le seguenti misure: evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. (...)”*;
- l'art. 1, comma 2, del DPCM 9 marzo 2020: *“Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”*;

Verificato che risulta di difficile attuazione il divieto di concentrazione di gruppi di persone e il rispetto della distanza interpersonale in alcune zone del territorio comunale;

Al fine di evitare assembramenti di persone si ritiene necessario, su tutto il territorio comunale, con efficacia immediata e fino al 25 marzo 2020 compreso:

- consentire la circolazione sulle piste ciclopedonali solo ed esclusivamente per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità;
- vietare la circolazione dei pedoni su tutte le aree verdi;
- vietare di sedersi sulle panchine e su tutte le sedute ;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento.

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 – TUEL;

### **ORDINA**

**Per i motivi descritti in narrativa, fino al 25 marzo 2020, su tutto il territorio comunale:**

1. È consentita la circolazione sulle piste ciclopedonali solo ed esclusivamente per raggiungere la sede di lavoro o per comprovate situazioni di necessità, come previsto dai DPCM citati in premessa, pena l'applicazione delle sanzioni ivi contemplate.
2. E' vietato l'accesso nelle aree verdi.
3. E' vietato l'utilizzo delle panchine e di tutte le sedute ubicate nelle piazze, nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade.
4. la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.LGS 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia:
  - al Prefetto;
  - al Comando della Polizia Locale;
  - alla Stazione dei Carabinieri;

Per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 - TUEL, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dai DPCM 8 e 9 marzo 2020 per la violazione degli obblighi e divieti ivi contemplati.

### **AVVISA**

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO

F.to BONINSEGNA SILVANO